

## REGIONE PIEMONTE

### LEGGE REGIONALE 3 agosto 2018, n. 12

Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche.  
(GU n.6 del 9-2-2019)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 32-S3 del 9 agosto 2018)

La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1  
Finalita'

1. La Regione, in attuazione degli standard europei di sostenibilita' ambientale, degli articoli 3 e 6 dello Statuto, nonche' della disciplina nazionale e regionale in materia, promuove l'istituzione di comunita' energetiche, quali enti senza finalita' di lucro, costituiti al fine di superare l'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati, e di agevolare la produzione e lo scambio di energie generate petrolio e dei suoi derivati, e di agevolare la produzione e lo scambio di energie generate principalmente da fonti rinnovabili, nonche' forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici.

2. I comuni che intendono proporre la costituzione di una comunita' energetica, oppure aderire a una comunita' energetica esistente, adottano uno specifico protocollo d'intesa, redatto sulla base dei criteri adottati con provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 2  
Comunita' energetiche

1. Alle comunita' energetiche, possono partecipare soggetti pubblici e privati.

2. Le comunita' energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota dell'energia prodotta destinata all'autoconsumo da parte dei membri non e' inferiore al 70 per cento del totale.

Art. 3  
Competenze

1. Le comunita' energetiche:

a) possono stipulare convenzioni con l'Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) al fine di ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle reti di energia;

b) redigono, entro sei mesi dalla loro costituzione, un bilancio energetico;

c) redigono, entro dodici mesi dalla loro costituzione, un documento strategico che individua le azioni per la riduzione e dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l'efficientamento dei consumi energetici.

2. Il documento strategico di cui al comma 1, lettera c) e' trasmesso alla Giunta regionale ai fini della verifica della sua

coerenza con il Piano regionale energetico-ambientale. Ogni tre anni la Giunta regionale verifica l'attuazione del documento strategico e i risultati conseguiti in termini di riduzione dei consumi energetici.

#### Art. 4

##### Promozione e sostegno della costituzione delle comunita' energetiche

1. La Regione sostiene finanziariamente la fase di costituzione delle comunita' energetiche. In particolare il sostegno e' diretto alla predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla costituzione delle comunita'.

2. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, sentita la commissione consiliare competente, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, individua i criteri e le modalita' per il sostegno finanziario di cui al comma 1.

#### Art. 5

##### Tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici

1. La Giunta regionale istituisce, con apposito provvedimento, un Tavolo tecnico permanente fra le comunita' energetiche e la Regione al fine di:

a) acquisire i dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili;

b) individuare le modalita' per una gestione piu' efficiente delle reti energetiche anche attraverso la consultazione dell'Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 puo' formulare proposte da sottoporre alle comunita' energetiche per la gestione dei rapporti con l'Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

3. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, poiche' ai suoi componenti non spetta alcun compenso o gettone di presenza, ne' rimborsi spese.

#### Art. 6

##### Sanzioni

1. Nel caso di risultati negativi riscontrati in sede di verifica e attuazione del documento strategico di cui all'art. 3, le comunita' energetiche non possono accedere ai finanziamenti, anche di origine statale o comunitaria, erogati dalla Regione in campo energetico ed ambientale, fino al raggiungimento, entro il termine massimo di due anni, degli obiettivi indicati nel documento strategico.

2. I risultati sono valutati sulla base dei parametri stabiliti dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la commissione consiliare competente.

#### Art. 7

##### Notifica all'Unione europea

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformita' a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 8  
Norma finanziaria

1. Agli oneri della presente legge quantificati in 25.000 euro per l'anno 2018 e per l'anno 2019, da iscriversi in un nuovo capitolo di spesa denominato «Promozione e sostegno per l'istituzione delle comunita' energetiche» nella Missione 17, Programma 01, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, si fa fronte con le risorse finanziarie gia' iscritte nella medesima Missione, Programma e Titolo del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addi' 3 agosto 2018

CHIAMPARINO

(Omissis).